



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 116

Riferimenti Archivistici: A 14 - 20100000032

ADUNANZA DEL 25/09/2017


OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 24, D. LGS. 175/2016 E S.M.I.). RICOGNIZIONE DI QUELLE DA SOTTOPORRE A VERIFICA. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON STRETTAMENTE INERENTI (ART. 4, T.U.) O CHE NON SODDISFANO I REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5, COMMI 1 E 2 O CHE RICADONO IN UNA O PIÙ DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIASSETTO. APPROVAZIONE.-

Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	4
BENNATI BARBARA	-
BERTINI PAOLO	-
BERTOLI ELISA	-
BONACCI GIOVANNI	5
BRACCIALI MATTEO	-
CANESCHI ALESSANDRO	6
CAPORALI DONATO	7
CARLETTINI GIOVANNA	8
CASI ALESSANDRO	9
CASI TIZIANA	-
CASUCCI MARCO	10
CHIERICI SIMONE	11
CHIZONITI DOMENICO	12

CORNACCHINI MERI STELLA	13
GHINELLI ALESSANDRO	14
LEPRI PAOLO	-
MACRI' PASQUALE	-
MATTESINI ALESSIO	15
MAURIZI CLAUDIA	-
PASQUINI DONATA	16
PIOMBONI ANGIOLINO	17
RALLI LUCIANO	18
RICCI MASSIMO	-
ROMANINI GIOVANNI	19
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI ANGELO	20
SCAPECCHI FEDERICO	-
SISI PAOLO	21
STELLA LUCA	22

Presidente	DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario Generale	DOTT. FRANCO CARIDI
Scrutatori	APA JACOPO RALLI LUCIANO SISI PAOLO



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'art. 24, commi 1-3 del D. Lgs. 175/2016 recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017 (d'ora in poi richiamato con l'acronimo “TU 175”), che così dispone: «...1. *Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo...»;
- l'art. 4, comma 1, del predetto TU 175 che identifica espressamente il perimetro delle finalità perseguibili dalle PP.AA. per il tramite del modello imprenditoriale delle società di capitali, direttamente o indirettamente detenute, vietando la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento in portafoglio di partecipazioni, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto sociale «...attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali...», fatte salve le deroghe e le salvaguardie di cui ai successivi commi da 2 a 9-bis del medesimo art. 4;
- l'art. 5, commi 1 e 2 del menzionato TU 175, che specifica gli “oneri di motivazione analitica” necessari per supportare ogni decisione di acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni societarie pubbliche, fatti i salvi i casi di “società legali”, il quale sancisce l'obbligo che l'atto amministrativo prodromico che autorizzi la costituzione, l'acquisizione o mantenimento in portafoglio di partecipazioni in società pubbliche debba, tra l'altro, evidenziare analiticamente «...1..le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.



2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. ...»;*

- *l'art. 20, commi 1 e 2 del TU 175, che declina le opzioni di razionalizzazione, anche mediante aggregazione o altre operazioni straordinarie d'azienda, compresa la cessazione per scioglimento ovvero atti di dismissione per cessione o con altra forma tecnica ammessa, delle partecipazioni, dirette o indirette, che presentassero una o più delle criticità di cui al comma 2 del predetto art. 20, previa relazione istruttoria a carattere tecnico-economico; in particolare il comma 2, così dispone: «...I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:
a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
f) *necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
g) *necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4...»;**
- *l'art. 26, commi da 12-bis a 12-sexies, come introdotti dal decreto correttivo n. 100/2017, che recano disposizioni transitorie specifiche per alcune tipologie di società ovvero in deroga temporanea ad alcuni dei fattori di “criticità” di cui all'art. 20, comma 2, sopra richiamato, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, al comma 12-quinquies, che così dispone: «...Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al trienni 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20...»;*
- *l'art. 1, comma 2, in forza del quale le disposizioni del TU 175 debbono essere applicate «...avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica...»;*
- *la precedente deliberazione del C.C. n. 50/2015, avente ad oggetto «Art. 1, comma 611 e ss. Della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

societarie direttamente o indirettamente possedute”. Adozione ed autorizzazione *atti consequenziali*», nonché la successiva deliberazione attuativa della Giunta comunale, n. 567/2015, rispetto alle quali le opzioni di razionalizzazione del piano straordinario si pongono in termini di “aggiornamento” del POR 2015, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 612 della L. 190/2014 e s.m.i., giusto art. 24, comma 2 del TU 175.

PRESO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017, ha approvato specifiche «*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016*», con allegati gli schemi base delle schede del piano straordinario di ricognizione, da approvare da parte dell'Organo consiliare di ciascun Ente locale e da allegare alla medesima deliberazione.

ESAMINATA

- (a) la *Relazione istruttoria tecnico-economica* prevista dall'art. 20, comma 2, come richiamato dall'art. 24, comma 1, elaborata dall'Ufficio Partecipazioni di questo Ente (prot. 110.560 del 13.09.2017) ed allegata al presente atto (Allegato 2), dalla quale emergono le necessarie analisi volte ad individuare sia il perimetro delle società facenti parte del portafoglio del Comune di Arezzo, ai fini della ricognizione straordinaria di cui all'art. 24, sia i diversi livelli di criticità che esse presentano, sempre con riferimento alla data di entrata in vigore del TU 175 e con specifico riguardo agli articoli 4, 5, commi 1 e 2 ed art. 20, comma 2. Dalla predetta relazione emergono sia il perimetro del portafoglio da sottoporre a ricognizione (vedi grafico in figura 1), sia l'individuazione degli elementi di criticità ai sensi degli articoli 4, 5 e 20, comma 2 del TU 175 (vedi figura 2);
- (b) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 475 del 14.09.2017, con la quale sono state approvate le singole schede costituenti il menzionato Piano di ricognizione e razionalizzazione del portafoglio, secondo le linee guida fornite dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con il citato atto n. 19/2017, piano da accludere alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1), dove vengono individuate, per ciascuna società del portafoglio, le azioni strategiche e/o le soluzioni operative per superare le criticità riscontrate ovvero eventuali determinazioni di cessione o di liquidazione da porre in essere.

Figura 1 - Comune di Arezzo. Diagramma del perimetro di portafoglio (art. 24, TU 175)





Fig.2 - Quadro complessivo del portafoglio comunale al 23.09.2016 rispetto ai fattori di criticità (art. 20, comma 2, TU 175)

Criticità o fattori che impongono la razionalizzazione o riassetto delle società partecipate (art. 20, commi 1 e 2, ed art. 24, comma 1, TU 175/2016)										
denominazione società	Tipo di partecipazione [D = diretta; I1 = indiretta primo liv.; I2 = indiretta secondo livello]	quota di partecipazione diretta (o di interessenza indiretta cumulata) Comune di Arezzo	la partecipazione rientra in una delle categorie/salvaguardie ammesse dall'art. 4 del TU 175 [SI-NO]	società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (al 23 settembre 2016) [SI-NO]	duplicazione di funzioni o di attività svolte rispetto al altre società o rispetto ad altri enti strumentali [SI-NO-]	società che nel triennio 2013-15 ha conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000 [SI-NO]	società gestori di servizi diversi dai SPL che abbiano conseguito perdite per 4 esercizi consecutivi su 5 nel periodo 2012-2016 [SI-NO]	società per le quali si ravvisa la necessità di un contenimento dei costi di funzionamento [SI-NO-]	società aventi ad oggetto una o più delle attività consentite ex art. 4 per le quali si pone necessità di aggregazione [SI-NO]	Necessità azioni di riorganizzazione/riassetto piano straordinario 2017
AISA IMPIANTI SpA	D	84,91%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
GESTIONE AMBIENTALE s.r.l.	I1	84,91%	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
C.R.C.M. srl	I2	6,07%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
ATAM SpA	D	99,92%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AREZZO MULTISER VIZI srl	D	76,67%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
L.F.I. SpA	D	8,66%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NUOVE ACQUE SpA	D	15,89%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
A.F.M. SpA	D	20,00%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AREZZO CASA SpA	D	33,34%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
COINGAS SpA	D	45,17%	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
AISA SpA	D	85,50%	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
SEI TOSCANA srl	I1	5,78%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
AREZZO FIERE E CONGRESSI srl	D	11,02%	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
POLO UNIVERSITARIO ARETINO scrll	D	5,63%	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

RITENUTO di dover accogliere la proposta di *azioni di razionalizzazione e riassetto del portafoglio*, costituite da specifiche strategie volte ad eliminare le criticità emarginate nella tabella di figura 2 e di dover altresì condividere gli specifici indirizzi volti ad attivare procedure gestionali idonee alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi, così come formulate dalla Giunta Comunale nella citata deliberazione n. 475 del 14.09.2017, approvando, a tal fine, il *Piano straordinario di ricognizione e razionalizzazione delle partecipate* dell'Amministrazione comunale, redatto nelle apposite schede adottate dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con la predetta deliberazione n. 19/2017, formandone parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

ESAMINATO

- l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «...*ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...*»;
- l'art. 97, comma 1, della Costituzione, che detta il canone fondamentale del “*buon andamento*”, il quale impone che le pubbliche amministrazioni, «...*in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicur[i]no l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico...*» e la conseguente disposizione attuativa, di cui all'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., la quale prevede che «...*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario...*»;
- L'art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) il quale conferisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di «...*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...*».

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile della Direzione Risorse/Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare II, in data 22 settembre 2017;

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottiene il seguente esito:



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	22	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	
Astenuti	4	Caneschi, Caporali, Ralli, Sisi.
Non Votanti	0	

Esito: approvata a maggioranza

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Uscenti	1	Caneschi, Caporali, Ralli, Sisi.
---------	---	----------------------------------

Votazione sulla immediata esecutività

Consiglieri presenti	18	
Consiglieri votanti	18	
Voti favorevoli	18	
Voti contrari	0	
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Esito: approvata all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, su proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 475 del 14.09.2017), il **“Piano straordinario ricognizione e riorganizzazione delle società partecipate”**, direttamente ed indirettamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del TU 175, individuando, a tal fine, le strategie e le azioni operative meglio declinate nelle varie schede del piano medesimo, di cui all'allegato 1) alla presente deliberazione, a formante parte integrate.
2. Di prendere atto della *Relazione istruttoria tecnico-economica*, predisposta dall'Ufficio Partecipazioni, recante le motivazioni ed i presupposti per meglio identificare il perimetro del portafoglio, le condizioni di criticità delle singole società in esso allocate ed i fondamentali economico-finanziari più diffusi in Dottrina per le decisioni di eventuale riorganizzazione o riassetto (acclusa quale allegato 2).
3. Di demandare alla Giunta Comunale – anche per il tramite del competente Assessorato - il coordinamento operativo e l'attività di vigilanza in ordine all'attuazione del *Piano di ricognizione straordinaria*, fatte salve le competenze



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

consiliari esclusive, riferendo, a tal scopo, in ordine agli esiti della sua attuazione entro un anno dalla data della presente deliberazione.

4. Di trasmettere il “*Piano straordinario ricognizione e riorganizzazione delle società partecipate*”, unitamente a copia alla presente deliberazione, alla competente Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, a mente dell'art. 24, commi 1 e 3 del TU 175/2016 e s.m.i.
5. Di trasmettere, mediante le procedure informatizzate all'uopo previste, tutte le informazioni e gli atti richiesti, in ordine al “*Piano straordinario ricognizione e riorganizzazione delle società partecipate*”, alla struttura apposita individuata in seno al Dicastero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 15 del TU 175/2016, giusto art. 24, commi 1 e 3 del medesimo TU 175 ed art. 17, comma 4 del D.L. 90/2014 e s.m.i..
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società interessate dal “*Piano straordinario ricognizione e riorganizzazione delle società partecipate*”.
7. Di rendere fruibile la presente deliberazione, una volta pubblicata, unitamente ai suoi Allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, a mente dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i..
8. Di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, con separata ed unanime votazione, a mente dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, onde consentire il pieno rispetto del termine perentorio del 30 settembre 2017, come richiamato in narrativa.

lboise

Il Segretario Generale
DOTT. FRANCO CARIDI



Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI